

COMUNE DI RICADI

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

VIA PAPARO, 2 – 88060 ISCA MARINA (CZ) - TEL. FAX 0967 – 45148

P.I. 97059260790 - Codice Ministero Interni 4180226030

DIREZIONE OPERATIVA

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTARIO CONVENZIONATO

COMUNE DI RICADI

Si esprime parere favorevole sull'approvazione del presente Regolamento.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAROCCA VINCENZO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 06 DEL 27/01/2014

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una notevole e comprovata diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, o la famiglia, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, o abbia comportato una notevole diminuzione dei redditi.

Tale situazione di difficoltà deve essere debitamente documentata.

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA.

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. esclusione della possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
 - b. nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate consecutive si avrà la decadenza dal beneficio concesso e dovrà essere effettuato il pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

4. Sono esclusi dai benefici coloro i quali abbiano ricorsi pendenti, verso atti impositivi del Comune per tributi, entrate da servizi o patrimoniali, o che non vi rinuncino espressamente prima della richiesta di concessione della rateazione.

La rinuncia all'azione legale nei confronti del Comune, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di rateazione al funzionario responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7.

ART. 4

MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, ed è subordinato al versamento di un acconto sulla rateazione pari al 20% del totale.
2. Le rate sono così determinate:
 - a. fino a € 250,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti, per particolari condizioni soggettive ed economiche;
 - b. da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - c. da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - d. da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - e. da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - f. da € 15.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - g. da € 25.000,01 a 50.000,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
 - h. Oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di 60 rate;
3. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma superiore preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
6. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni.
7. Al fine di una più equilibrata riscossione anche per i debiti di natura patrimoniale, su richiesta del debitore, ove lo stesso già fruisca di una rateizzazione, è possibile riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.

ART. 5

INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito e gli eventuali documenti a supporto.

ART. 7

PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Ufficio tributi incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante, raccomandata a.r., ovvero e-mail certificata del Comune, o con consegna a mani sottoscritta per ricevuta dallo stesso, a discrezione del Comune ed in relazione alla tipologia e/o categoria di contribuente.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.